

COMMISSIONI RIUNITE

ATTIVITÀ PRODUTTIVE (X) — AFFARI SOCIALI (XII)

6.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA X COMMISSIONE MICHELE VISCARDI

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|------|--|------|
| Sostituzioni: | | | |
| Viscardi Michele, <i>Presidente della X Commissione</i> | 3 | smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva 83/477/CEE (4014); | |
| Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione): | | Strada ed altri: Norme per il divieto di estrazione, di impiego e di commercializzazione dell'amianto e di manufatti e prodotti contenenti amianto e per l'attuazione di un piano di decontaminazione e bonifica dall'amianto in attuazione della direttiva CEE/87/217 (4368); | |
| Senatori Boato; Mancia ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (<i>Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (4858); | | Guidetti Serra ed altri: Norme per il divieto di estrazione, impiego e commercializzazione dell'amianto e per la decontaminazione e bonifica dell'ambiente con presenza di amianto. Disposizioni a tutela dei lavoratori impiegati nel settore (5016)..... | 3 |
| Orciari ed altri: Misure a favore del settore produttivo dell'amianto-cemento (2291); | | Viscardi Michele, <i>Presidente della X Commissione</i> | 3, 6 |
| Boato ed altri: Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (2427); | | Astone Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> | 6 |
| Ceruti ed altri: Divieto di estrazione, di impiego e di commercializzazione dell'amianto (2760); | | Bortolami Benito Mario (gruppo DC), <i>Relatore per la X Commissione</i> | 6 |
| Buffoni ed altri: Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo | | | |

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 21,30.

GIANNI RAVAGLIA, *Segretario della X Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Balzamo Vincenzo, Cavagna Mario, Cherchi Salvatore, Francese Angela, Fumagalli Carulli Ombretta, Grassi Ennio, Manfredini Willer, Merloni Francesco, Minozzi Rosanna, Orsenigo Dante Oreste, Piredda Matteo, Provantini Alberto, Strada Renato, Vito Alfredo, Andreani René, Augello Giacomo, Borra Gian Carlo, Cobellis Giovanni, Dal Castello Mario, Folena Pietro, Gregorelli Aldo, Latteri Ferdinando, Nenna D'Antonio Anna, Tagliabue Gianfranco e Volponi Alberto sono sostituiti rispettivamente dai deputati Orciari Giuseppe, Pacetti Massimo, Menziotti Pietro Paolo, Trabacchi Felice, Caccia Paolo Pietro, Orlandi Nicoletta, Soave Sergio, Rabino Giovanni Battista, Migliasso Teresa, Azzolini Luciano, Matulli Giuseppe, Rebecchi Aldo, Angeloni Luana, Torchio Giuseppe, Cecchetto Coco Alessandra, Zuech Giuseppe, Orsini Gianfranco, Bonsignore Vito, Portatadino Costante, Ciocci Lorenzo, Mazzuconi Daniela, Frasson Mario, Russo Vincenzo, Barzanti Nedo e Paolo Martuscelli.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Boato; Mancia ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed

altri: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato) (4858); Orciari ed altri: Misure a favore del settore produttivo dell'amianto-cemento (2291); Boato ed altri: Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (2427); Ceruti ed altri: Divieto di estrazione, di impiego e di commercializzazione dell'amianto (2760); Buffoni ed altri: Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva 83/477/CEE (4014); Strada ed altri: Norme per il divieto di estrazione, di impiego e di commercializzazione dell'amianto e di manufatti e prodotti contenenti amianto e per l'attuazione di un piano di decontaminazione e bonifica dall'amianto in attuazione della direttiva CEE/87/217 (4368); Guidetti Serra ed altri: Norme per il divieto di estrazione, impiego e commercializzazione dell'amianto e per la decontaminazione e bonifica dell'ambiente con presenza di amianto. Disposizioni a tutela dei lavoratori impiegati nel settore (5016).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Boato; Mancia ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri: « Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto », già approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione perma-

nente del Senato nella seduta pomeridiana del 24 maggio 1990; e dei deputati Orciari ed altri: « Misure a favore del settore produttivo dell'amianto-cemento »; Boato ed altri: « Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile »; Ceruti ed altri: « Divieto di estrazione, di impiego e di commercializzazione dell'amianto »; Buffoni ed altri: « Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva 83/477/CEE »; Strada ed altri: « Norme per il divieto di estrazione, di impiego e di commercializzazione dell'amianto e di manufatti e prodotti contenenti amianto e per l'attuazione di un piano di decontaminazione e bonifica dall'amianto in attuazione della direttiva CEE/87/217 »; Guidetti Serra ed altri: « Norme per il divieto di estrazione, impiego e commercializzazione dell'amianto e per la decontaminazione e bonifica dell'ambiente con presenza di amianto. Disposizioni a tutela dei lavoratori impiegati nel settore ».

Ricordo che nella seduta in sede legislativa delle Commissioni riunite X e XII del 21 novembre scorso, dedicata all'esame dei progetti di legge in materia di amianto, è stato approvato l'emendamento 13.1 e l'articolo 13 come modificato, giungendo in seguito alla votazione finale del testo unificato delle proposte stesse, in occasione del quale si è dovuta registrare l'assenza del numero legale. Successivamente, ma in pari data, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull'emendamento 13.1 approvato.

In tale situazione si rende necessario, secondo le indicazioni del Presidente della Camera, prima di procedere alla votazione finale, onde consentire l'approvazione del provvedimento, riesaminare l'articolo 13, approvando un emendamento che elimini gli effetti normativi dell'emendamento 13.1, ripristinando il testo precedente e riapprovando l'articolo 13.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito il riesame dell'articolo 13.
(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 13 nel testo approvato dalle Commissioni riunite:

TITOLO IV

MISURE DI SOSTEGNO PER I LAVORATORI

ART. 13.

(Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato).

1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente.

2. Con effetto fino a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1 o nelle imprese di cui al comma 1 in corso di dismissione o sottoposte a procedura fallimentare e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, comma primo, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 153 del 1969 con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni soprarichiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di 60 anni, se uomini, o 55 anni se donne.

3. Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite massimo di 600 unità, il numero massimo di pensionamenti anticipati.

4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nelle ipotesi di cui al comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

5. La facoltà di pensionamento anticipato di anzianità può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 2, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro 30 giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al comma 2, se posteriore. L'impresa entro 10 giorni dalla scadenza del termine trasmette all'INPS le domande dei lavoratori, in deroga all'articolo 22, comma primo, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle pre-

stazioni pensionistiche è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1 o in corso di dismissione o sottoposte a procedura fallimentare o fallite che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'INAIL, il numero di settimane coperto di contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

8. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.

9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui al comma 1 o in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite che possono far valere i medesimi requisiti di età e anzianità contributiva previsti dal comma 2, presso l'Istituto nazionale di Previdenza per i dirigenti di aziende industriali, è dovuto, dall'Istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il predetto assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello del compimento di 60 anni, se uomini e 55 anni se donne.

10. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di anticipazione della pensione una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore in-

teressato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. L'impresa, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato di anzianità, un contributo pari al 30 per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del 10 per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle zone industriali in declino, individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 8 è ridotto al 20 per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e al relativo pagamento si applica l'articolo 111, primo comma, n. 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942.

In ottemperanza alle indicazioni della Commissione bilancio il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 13, comma 8, dopo le parole gestita dall'INAIL inserire le seguenti quando superano i dieci anni.

13. 2.

BENITO MARIO BORTOLAMI, Relatore per la X Commissione. Anche a nome

del relatore per la XII Commissione, onorevole Fronza Crepaz, invito le Commissioni a esprimersi favorevolmente.

GIUSEPPE ASTONE, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 13.2 del relatore, accettato dal Governo,

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il provvedimento sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge senatori Boato; Mancina ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri (4858); Orciari ed altri (2291); Boato ed altri (2427); Ceruti ed altri (2760); Buffoni ed altri (4014); Strada ed altri (4368); Guidetti Serra ed altri (5016) in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo: « Norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto » (4858-2291-2427-2760-4014-4368-5016):

| | |
|-----------------------|----|
| Presenti | 67 |
| Votanti | 66 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 34 |
| Hanno votato sì | 66 |
| Hanno votato no | 0 |

(Le Commissioni approvano).

Hanno votato sì:

Angeloni Luana, Azzolini, Balestracci, Bianchini, Bortolami, Caccia, Caprili, Cellini, Corsi, De Julio, Donazzon, Faracè, Matulli, Menziatti, Migliasso, Napoli Vito, Orciari, Orlandi, Pacetti, Prandini Onelio, Rabino, Ravaglia, Rebecchi, Righi, Rojch, Sanese, Sangalli, Scalia, Serra, Soave, Torchio, Trabacchi, Viscardi, Armellin, Artioli, Barzanti, Bassi Montanari, Benevelli, Bernasconi, Bertone, Bianchi Beretta, Bonsignore, Brescia, Brunetto, Carrara, Cecchetto Coco, Ciocci, Colombini, Dignani Grimaldi, Frasson, Fronza Crepaz, Gramaglia, Mainardi, Martuscelli, Mazzuconi, Montanari Fornari, Orsini Gianfranco, Perani, Perinei, Portatadino, Rinaldi, Rivera, Russo Vincenzo, Sanna, Saretta e Zuech.

Si è astenuto:

Del Donno.

La seduta termina alle 21,50.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 4 febbraio 1992.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO